



Dott. Massimo Nastro  
Commercialista — Revisore contabile

## **Infostudio**

N. 232020 del 22.05.2020

### **Le compensazioni 2020**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo riepilogare i principali limiti quantitativi e di utilizzo dei crediti in compensazioni, anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal DL 19.05.2020, n. 34 (cd "Decreto Rilancio").*

**Gli allegati da consultare:**

<b>Le tipologie di compensazioni .....</b>
<i>Novità Covid-19 .....</i>
<i>Compensazioni orizzontali per imposte dirette e IRAP .....</i>
<i>Compensazioni orizzontali IVA .....</i>
<i>Visto di conformità o sottoscrizione della dichiarazione annuale .....</i>
<i>Obbligo di utilizzo dei servizi telematici .....</i>
<i>I soggetti ISA .....</i>
<i>Le indebite compensazioni .....</i>



Dott. Massimo Nastro  
Commercialista — Revisore contabile

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## *Le tipologie di compensazioni*

Preliminarmente occorre distinguere due tipologie di compensazione che, convenzionalmente, vengono così definite:

- Compensazioni cd "**verticali**": che consistono nell'utilizzo in compensazione di un credito con importi a debito della stessa imposta (es: saldo IRPEF a credito utilizzato per compensare il I acconto IRPEF dell'anno successivo);
- Compensazioni cd. "**orizzontali**": che consentono invece di compensare tributi diversi e tributi e contributi; tale compensazione deve necessariamente avvenire in delega F24.

La tipologia di compensazione è fondamentale per comprendere se si è soggetti a **limiti** e in quale misura. Infatti:

Le compensazioni verticali non sono soggette ad alcun **limite**;

Le compensazioni orizzontali sono soggette al **limite di utilizzo di 5.000 euro**, oltre il quale occorre presentare la relativa dichiarazione per "certificare" la spettanza di crediti superiori al predetto importo. Per tale tipologia, inoltre, vige il limite generale **di 700.000 euro** annui.

Quindi, ad esempio, l'utilizzo in compensazione del credito IRPEF per l'anno precedente con gli importi dovuti a titolo di acconto per l'anno in corso non rileva ai fini del limite di 5.000 euro.

## **Novità Covid-19**



Solo per l'anno 2020, l'articolo 147 del Decreto Rilancio ha innalzato da **700.000 euro** ad **1 milione** di euro il limite per le richieste di rimborso e per la compensazione "orizzontali" dei crediti effettuate tramite modello F24.

**Via Sebastiano Veniero, 17 - 80125 Napoli**  
**Via Della Moscova, 40/1 - 20121 Milano**  
**Tel/Fax. +390816107208 - 0236591502**  
**info@studionastro.it**



Dott. Massimo Nastro

Commercialista — Revisore contabile

Ai fini della determinazione della predetta soglia non rilevano:

- il credito d'imposta del per **botteghe e negozi** (art. 65 del Decreto Cura Italia);
- il credito d'imposta pari al **20%** dei conferimenti in denaro effettuati per il **rafforzamento patrimoniale** delle imprese di medie dimensioni, nonché il credito del **50%** delle **perdite** eccedenti il 10% del PN, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale (art. 26 del Decreto Rilancio);
- il credito d'imposta per i **canoni di locazione** non commerciale (art. 28 del Decreto Rilancio);
- il credito d'imposta per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120 del Decreto Rilancio);
- il credito d'imposta per **sanificazione** degli ambienti di lavoro e l'**acquisto di DPI** (art. 125 del Decreto Rilancio);
- il **tax credit vacanze** (art. 176 del Decreto Rilancio);



**OSSERVA** - non rileva altresì l'eventuale trasformazione delle detrazioni fiscali in credito d'imposta cedibile

Anche nel caso di cessione dei suddetti crediti a soggetti terzi, il cessionario non dovrà tener conto del credito ottenuto ai fini del calcolo della soglia di 1 milione (700.000 per gli anni successivi).

### ***Compensazioni orizzontali per imposte dirette e IRAP***

Con riferimento ai crediti relativi:

↳ alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali;

↳ all'IRAP;

↳ alle ritenute alla fonte;

↳ alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi (es: imposta sostitutiva 5-15% forfettari).



Dott. Massimo Nastro  
Commercialista — Revisore contabile

Gli importi a credito possono essere utilizzati in compensazione "orizzontale":

- **Nel limite di 5.000 euro**, a partire dal **primo** giorno del periodo dell'anno successivo a quello di maturazione del credito;
- Per importi **superiori a 5.000 euro**, dal **decimo** giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo.



**INFORMA** - per i crediti superiori a 5.000 euro, maturati in data **antecedente** al periodo d'imposta in corso al **31.12.2019**, l'utilizzo in compensazione era possibile a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito, purché la dichiarazione dalla quale emerge il credito venga presentata munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo. La disciplina è stata poi modificata ed allineata a quella relativa ai crediti IVA.



**NOTA BENE** - al nuovo limite temporale di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi per importi superiori a 5.000 euro **non** sono soggetti i **crediti** derivanti dal **modello 770** del sostituto d'imposta. Tali crediti, quali ad esempio quelli derivanti da eccessi di versamento delle ritenute dovute dal sostituto, saranno quindi utilizzabili già a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del credito.

I **debiti compensabili** nel modello F24 sono

relativi agli importi dovuti nei confronti dei diversi enti impositori, esposti nelle rispettive sezioni della delega (Erario, INPS, Regioni, Enti locali, INAIL e altri).



**NOTA BENE** - nel calcolo della soglia di 5.000 euro, i tributi diversi non devono essere cumulati tra loro.



Dott. Massimo Nastro  
Commercialista — Revisore contabile



### ESEMPIO

CASO 1:

credito IRES pari a 3.000, credito IRAP pari a 3.000 → per l'utilizzo in compensazione non sarà necessaria la preventiva presentazione del modello Redditi SC 2020 né IRAP 2020

CASO 2:

credito IRES pari a 6.000, credito IRAP pari a 3.000 → per l'utilizzo in compensazione sarà necessaria la preventiva presentazione del modello Redditi SC 2020; al contrario, il credito IRAP può essere utilizzato liberamente dal primo giorno del periodo d'imposta successivo.

### **Compensazioni orizzontali IVA**

Anche ai fini IVA, i contribuenti sono soggetti ai seguenti limiti di compensazione dei crediti:

- **fino a 5.000 euro**, a partire dal **primo giorno** del periodo dell'anno successivo a quello di maturazione del credito;
- Per importi **superiori a 5.000 euro**, dal **decimo giorno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo.

Con riferimento ai **crediti IVA trimestrali**, l'apposizione del visto sarà necessaria una volta superata la soglia di euro 5.000, tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei **trimestri precedenti**, indipendentemente dall'effettivo utilizzo o meno in delega F24.



Anche per i Modelli IVA TR vige la regola di utilizzo a partire dal decimo giorno successivo a quello di invio, anziché a partire dal giorno 16 del mese successivo.



**ATTENZIONE:** con Circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29 è stato chiarito che:

- le compensazioni dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo, qualora il credito sia maturato successivamente al debito oggetto di compensazione, queste sono considerate "orizzontali" e quindi soggette ai relativi limiti;



**Dott. Massimo Nastro**  
Commercialista — Revisore contabile

- qualora invece il credito IVA sia maturato prima sia sorto il debito compensato, la compensazione sarà considerata "verticale" e quindi non soggetta ad alcun limite.

### **Visto di conformità o sottoscrizione della dichiarazione annuale**

Per l'utilizzo di importi **superiori a 5.000** euro, il contribuente può, alternativamente:

- richiedere l'apposizione del **visto di conformità** da parte di un "**professionista abilitato**" sulla dichiarazione annuale alla quale il credito si riferisce;
- se sottoposti alla revisione legale dei conti, richiedere la **sottoscrizione della dichiarazione** medesima da parte del soggetto che esercita il **controllo contabile** (Collegio sindacale/ sindaco unico o revisore contabile/società di revisione iscritti nell'apposito Registro).


### **Obbligo di utilizzo dei servizi telematici**



Con l'entrata in vigore del DL 50/2017, vige l'obbligo per i contribuenti titolari di partita IVA di presentare i modelli F24 i cui sono esposti importi a credito in compensazione esclusivamente attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:

- "F24 on line"
- "F24 web"
- "F24 intermediari"

### **I soggetti ISA**





Dott. Massimo Nastro  
Commercialista — Revisore contabile

### ***Le indebite compensazioni***

---



Si fa presente che ai sensi dell'art. 10-quater del DLgs. 74/2000 è punito

- con la reclusione da **6 mesi a 2 anni**, chiunque utilizzi in compensazione F24 crediti "**non spettanti**" per un importo annuo superiore a **50.000 euro**.
- con la reclusione da **1 anno e 6 mesi a 6 anni** chiunque utilizzi in compensazione F24 crediti "**non inesistenti**" per un importo annuo superiore a **50.000 euro**.

*Napoli , lì 23 maggio 2020*

***STUDIO NASTRO***  
***Dott. Massimo Nastro***